



COMUNE DI TESERO
UFFICIO TRIBUTI

PROVINCIA TRENTO

I.C.I ANNO 2007

ALIQUOTE - DETRAZIONI approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.12.2006 :

ALIQUOTA ORDINARIA:	5,5 %°
ALIQUOTA AGEVOLATA: FABBRICATI GRUPPO "D" ATTIVITA' PRODUTTIVE	5,0 %°
ALIQUOTA AGEVOLATA: ABITAZIONE PRINCIPALE con 1 PERTINENZA	4,0 %°
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 258,23.-

Di seguito si elencano le disposizioni più significative applicabili dall' **01.01.2007** a seguito dell'adozione del REGOLAMENTO ICI approvato con provvedimento del Consiglio Comunale n. 200 del 22.12.1998 e successivamente modificato con delibera C.C. n. 234 del 14.09.1999, n. 250 del 30.11.1999, n. 149 del 29.12.2003 e n. 211 del 28.12.2004, n. 39 del 28.12.2006:

	Modalità di tassazione
AREE FABBRICABILI (art.3 con precisazioni su art. 6 comma 3): N.B: ai sensi dell'art.6 comma 3) le aree edificabili circostanti un edificio adibito ad abitazione principale , anche se contraddistinte da apposita particella fondiaria, nel limite di 10 volte la superficie dell'edificio stesso sono considerate pertinenze di immobile ed in quanto tali non sono assoggettabili ad imposta ICI poiché già considerate o considerabili nell'attribuzione della rendita del fabbricato.	TASSAZIONE sul VALORE VENALE COMUNE COMMERCIO al 01.01.2005
AREE FABBRICABILI POSSEDUTE e CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI o IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 5): purché - sul fondo venga effettivamente esercitata l'attività agro-silvo pastorale - il possessore del terreno sia iscritto a titolo principale negli elenchi ex Scau con l'obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. NB: l'esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni di cui sopra.	ESENTI da imposta
PERTINENZA di ABITAZIONE PRINCIPALE (art.6): iscritta <u>separatamente</u> al Catasto, se classificata o classificabile in: C2 (solo se cantine) C6 (solo se garage - posti macchina) C7 (solo se legnaie - posti macchina) purché effettivamente destinata in modo esclusivo e durevole al servizio dell'abitazione principale. N.B: disposizione valida solo per un'unica unità immobiliare adibita a pertinenza.	ALIQUOTA per abitazione principale DETRAZIONE per la quota eventualmente NON GIÀ ASSORBITA dall'abitazione principale
ASSIMILAZIONE ad ABITAZIONE PRINCIPALE (art.7 comma 1): - abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti entro il 2° grado purché il familiare abbia la propria residenza anagrafica e vi dimori abitualmente;	ALIQUOTA e DETRAZIONE prevista per l'abitazione principale CONDIZIONE da dimostrarsi mediante PRESENTAZIONE DICH.SOSTIT. ATTO NOTORIO da allegare alla rispettiva denuncia di variazione

<p>- immobili concessi in locazione con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale (art. 4, comma 1, del D.L. 08.08.1996, n. 437)</p>	<p>ALIQUOTA AGEVOLATA CONDIZIONE da dimostrarsi mediante PRESENTAZIONE COPIA DEL CONTRATTO da allegare alla rispettiva denuncia di variazione</p>
<p>ABITAZIONE PRINCIPALE (in proprietà o usufrutto) (art. 7 comma 2): di persone anziane che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, purchè non risulti locata.</p>	<p>ALIQUOTA e DETRAZIONE prevista per l'abitazione principale</p>
<p>FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI (art.8):</p> <p>A. per sopravvenuto degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, dato da gravi carenze statiche (pareti e/o solai) ed igienico-sanitarie; NB: sussiste l'obbligo di dichiarare tale stato di inagibilità - inabitabilità con perizia di un tecnico comunale oppure con atto notorio;</p> <p>B. per immobili oggetto di recupero a norma dell'art.31 comma 1) lettere c) d) e) della Legge 457 del 05.08.1978.</p>	<p>RIDUZIONE IMPOSTA del 50% A PARTIRE</p> <p>dalla data di presentazione della perizia o dell'atto notorio per A) dalla data di inizio lavori per B)</p>
<p>COMUNICAZIONE – DENUNCIA di VARIAZIONE (art.9): ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva va comunicata al Comune a mezzo della modulistica ministeriale; tale comunicazione può essere fatta anche cumulativamente per i contitolari interessati;</p> <p><u>AL COMMA 7)</u> viene prevista la regolarizzazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) <u>della tardiva presentazione</u> qualora effettuata entro i 90 giorni , ovvero entro 1 anno dall'omissione della presentazione.</p>	<p>DA FARSI ENTRO il termine di presentazione “telematica” della denuncia dei redditi relativa all'anno in cui è avvenuta la variazione</p> <p>L'OMESSA COMUNICAZIONE comporta la sanzione di € 103,29.- per ciascuna unità immobiliare non dichiarata</p>
<p>MODALITA' di VERSAMENTO dell'imposta (art.10 comma 2 e 4): acconto 50% entro il 16.06.2007 saldo 50% entro il 16.12.2007 OPPURE in unica soluzione entro il 16.06.2007</p> <p>a mezzo C/C n. 1 7 9 3 8 2 intestato a CONCESSIONARIO RISCOSSIONE c/o UNIRISCOSSIONI SPA TRENTO VIA DEGASPERI, 37- 38015 LAVIS (TN)</p> <p><u>AL COMMA 7)</u> viene estesa la regolarizzazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) <u>dell'omesso e/o insufficiente versamento dell'acconto</u> da farsi entro il termine di presentazione della comunicazione/denuncia di variazione dell'anno di riferimento (quindi oltre il termine di un anno dall'omissione).</p>	<p>IN CASO DI COMPROPRIETA' è possibile fare un UNICO VERSAMENTO purché l'imposta sia completamente assolta</p> <p>IMPOSTA ANNUA = oppure < di € 12.00.- NON DOVUTA</p>
<p>DIFFERIMENTO TERMINI (art. 11 comma 1):</p>	<p>PER GLI EREDI i termini di pagamento sono differiti di 6 mesi dalla data del decesso</p>
<p>RICHIESTA RIMBORSO di SOMME PAGATE e NON DOVUTE (art.14):</p>	<p>da farsi entro 5 anni dal pagamento presentando istanza con allegata la dichiarazione ICI ed i bollettini di ccp pagati</p>
<p>RIMBORSO per “ DICHIARATA” INEDIFICABILITA' DELLE AREE (art.15): A seguito di variazioni apportate agli strumenti urbanistici:</p>	<p>per i 5 anni precedenti all'adozione del provvedimento urbanistico oppure per i 10 anni precedenti se soggetta a vincolo espropriativo.</p>